

ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO. OBIETTIVI, PROPOSTE E REALTÀ

ANNA COSTANZA BALDRY

SOMMARIO: Centri di assistenza alle vittime: esperienze internazionali. – 1. - L'esperienza olandese: il Verenging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp. – 2. - L'esperienza britannica: Victim Support. – 3. - Realtà italiana. – 4. - Conclusioni.

Le vittime di reato sono state spesso ignorate sia dai sistemi della giustizia che dai governi (GATTI e MARUGO, 1991). A partire dagli anni Settanta si sono tuttavia mobilitati gruppi del settore pubblico e privato per la tutela dei diritti delle vittime e per la loro assistenza. È infatti sempre più aumentata la consapevolezza che le vittime sia durante che dopo la commissione di un crimine necessitano di sostegno e aiuto non solo materiale ma anche emotivo. Le vittime possono ricevere assistenza dalle persone a loro vicine, ma anche dagli organi ufficiali della giustizia e dai servizi del settore pubblico e privato. La maggior parte dei sistemi giuridici esistenti, tuttavia, è orientato verso gli autori dei reati. Di conseguenza le vittime sono spesso sottoposte ad una marginalizzazione o addirittura a un'ulteriore vittimizzazione spesso inflitta dello stesso sistema della giustizia che utilizza le vittime solo come elementi di prova piuttosto che come individui con bisogni e diritti da tutelare. È a tale proposito che risulta necessaria l'esistenza di Centri di assistenza per la vittime di reato riconosciuti a livello nazionale che garantiscano a livello locale aiuto e sostegno alle vittime. Il loro

(*) Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione - Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma - e.mail Baldry@axrma.uniroma1.it

operato è rivolto ad aiutare la vittima, a ristabilire per quanto possibile lo stato precedente la sua vittimizzazione.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985 (UN, 1986; Risoluzione annuale 40/34), ha stipulato la «Dichiarazione dei Principi Basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere» che sono un primo tentativo ufficiale per tutelare i diritti delle vittime. La prima sezione della dichiarazione infatti afferma che la vittima è una persona che da sola o collettivamente ha subito una sofferenza, sia di tipo fisico sia mentale. La vittima ha subito perdite economiche ed è stata violata dei diritti fondamentali attraverso atti di omissione, a prescindere dalla propria età, razza, genere, religione, nazionalità, orientamento politico. La vittima pertanto deve essere trattata con compassione e rispetto per la propria dignità e risarcita, nel più breve tempo possibile e con la minima sofferenza, del danno subito. Le vittime pertanto devono essere informate dei propri diritti. Le Dichiarazioni raccomandano che ogni Paese intraprenda iniziative a favore della tutela dei diritti delle vittime per facilitare e migliorare la loro posizione nel sistema penale e garantire un giusto trattamento. Sarebbe quindi compito di ogni sistema giuridico informare le vittime dei loro diritti e del loro ruolo durante il procedimento penale e sullo stato della conduzione delle indagini senza accusarle in maniera pregiudizievole soprattutto nei casi di reati gravi e in quei casi ove la vittima abbia esplicitamente richiesto di non essere informata sul procedimento. I sistemi giuridici devono dare alle vittime la possibilità di esprimere e comunicare l'impatto che il reato ha avuto su di loro, devono proteggerle soprattutto in tutti quei casi in cui esiste un rischio di minaccia da parte dell'autore di reato.

Ogni Paese firmatario, fra cui l'Italia, si impegnava a sottostare e a promuovere i principi ivi delineati. Il Consiglio d'Europa ha inoltre prodotto due raccomandazioni: una sulla posizione della vittima all'interno del contesto del diritto penale e di procedura penale (R[85]11), e l'altra sull'assistenza alle vittime e prevenzione di ulteriore vittimizzazione (R[87]21). È in particolare sulla base di questa ultima Raccomandazione che i Paesi

si sarebbero dovuti impegnare a promuovere servizi di assistenza alle vittime.

Le vittime hanno bisogno di assistenza sia durante che dopo aver subito un reato. Tale assistenza può essere fornita dai privati cittadini ma deve soprattutto essere garantita da servizi pubblici e privati competenti. Sulla base dell'art. 3 R[87]21 ogni governo è tenuto a identificare nel proprio Paese servizi pubblici e privati che forniscano assistenza alle vittime e a monitorarne l'operato. Le Raccomandazioni invitano i governi a sviluppare, creare e sostenere servizi pubblici e privati (art. 5). Vi possono essere tipologie diverse di servizi: quelli designati a fornire assistenza generale alle vittime (TSITSOURA, 1991); quelli deputati per categorie specifiche di vittime, come bambini, vittime di violenza sessuale, violenza domestica (art. 5); e infine i servizi medici e sociali (art. 7).

L'art. 4 delle Raccomandazioni prevede diverse forme di assistenza alle vittime:

- soccorso e aiuto immediato;
- sostegno medico, psicologico e materiale continuato nel tempo;
- consulenza per prevenire ulteriore vittimizzazione;
- informazione sui diritti delle vittime;
- assistenza durante i processi;
- assistenza per ottenere risarcimento da parte dell'autore del reato o compensazione da parte dello Stato.

Ogni forma di assistenza non deve oltrepassare il limite del rispetto della vita privata della vittima. Le associazioni di assistenza alle vittime dovrebbero infatti prendere contatti con la vittima e assisterla senza violarne la privacy (art. 8). Le associazioni inoltre, secondo l'art. 9, non dovrebbero divulgare informazioni personali, senza il consenso delle vittime. Le Raccomandazioni forniscono una guida generale entro la quale le diverse politiche governative devono muoversi per sostenere o sviluppare Centri e Associazioni per le vittime.

Nel mese di maggio 1996 la Quinta Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine ha adottato una nuova risoluzione per produrre un manuale per l'uti-

lizzo e l'applicazione dei principi delineati nella «Dichiarazione dei Principi Basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere». Nell'aprile 1997 è stata pubblicata la versione preliminare di tale manuale (*International Victim Assistance Handbook*, «Manuale internazionale per l'assistenza alle vittime»). La seconda sezione del Manuale è dedicata ai programmi di assistenza alle vittime. In particolare viene delineato che l'obiettivo di tali programmi è quello di aiutare le vittime a gestire il trauma emotivo di cui esse soffrono, assistere le vittime prima e durante la partecipazione ai procedimenti penali e aiutarle a ottenere forme di compensazione o riparazione per il danno subito. Gli obiettivi di tali programmi devono pertanto sostenere l'impegno da parte dei governi e delle organizzazioni per migliorare l'assistenza alle vittime; incrementare i servizi già esistenti e costituirne di nuovi che assistano le vittime sia durante la vittimizzazione che dopo; coordinare l'attività dei servizi esistenti sul territorio che in diversa misura vengono in contatto con le vittime; migliorare la qualità del lavoro di coloro che si occupano delle vittime attraverso la formazione e la sensibilizzazione del personale impiegato.

Il Manuale indica anche una serie di valutazioni dei prerequisiti per poter costituire un programma di assistenza alle vittime. Per poter infatti conoscere i reali bisogni delle vittime in un determinato Paese è importante analizzare il divario esistente fra i bisogni delle vittime e ciò che viene offerto loro per identificare il tipo di servizio e assistenza specifico richiesto. In particolare, i centri di assistenza alle vittime dovrebbero garantire almeno i seguenti servizi:

- intervento di emergenza di sostegno emotivo e assistenza diretta;
- servizio di consulenza legale e psicologica;
- sostegno durante la fase investigativa;
- sostegno durante i procedimenti penali e il processo;
- sostegno dopo la sentenza;
- formazione del personale volontario e di coloro che in varia misura si occupano di vittime di reato;
- servizio di prevenzione al crimine sul territorio e nelle scuole e divulgazione delle tematiche riguardanti le vittime.

Le Raccomandazioni indicate nel «Manuale» rappresentano una risposta concreta alla formazione o allo sviluppo dei servizi di assistenza alle vittime. Ogni Paese, sulla base delle proprie legislature esistenti è chiamato ad intervenire anche in materia giuridica introducendo, dove necessario, delle nuove disposizioni legislative.

Compito delle Associazioni e in generale dei programmi di assistenza è il sostegno alle vittime in ogni fase successiva alla commissione del reato fornendo l'aiuto necessario e richiesto. È importante sottolineare a tale proposito che le vittime necessitano assistenza per quanto riguarda l'ambito giudiziario, per esempio essere informate sulle date d'udienza ed essere assistite quando sono chiamate a deporre. Le vittime hanno tuttavia bisogno anche di altre forme di assistenza e informazioni al di fuori del contesto giudiziario. Assistenza pratica, come l'essere aiutate a richiedere risarcimento alla propria compagnia assicurativa in caso di furto, essere accompagnate in tribunale, informazioni su come richiedere il risarcimento danni, informazioni per prevenire ulteriore vittimizzazione. In altri casi, soprattutto nei casi di reati violenti contro la persona, le vittime necessitano di sostegno emotivo e assistenza psicologica, per l'impatto e le conseguenze a breve e a lungo termine del reato subito.

I Centri di assistenza alle vittime possono presentare diverse prospettive (PISAPIA, 1995): *umanitaria/assistenziale*, ove viene riconosciuto che la vittima è un individuo che necessita di aiuto e sostegno; *tutela/riparativa*, ove l'attenzione è riposta sui diritti della vittima e la sua tutela. Un'altra prospettiva, sempre secondo PISAPIA (1995) è quella *regolativa/comunitaria* dove l'accento è riposto sulle relazioni nella comunità e l'obiettivo è pertanto cercare di ricostruire tali relazioni fra individui fornendo sostegno anche al singolo.

Elemento principale di queste prospettive è il riconoscimento che le vittime hanno subito un torto e che hanno bisogno di aiuto e di assistenza non solo di tipo materiale ma anche di sostegno emotivo e psicologico. A tale proposito i Centri di assi-

stenza alle vittime dovrebbero rispondere a queste esigenze. Sulla base di quanto indicato da PISAPIA (1995), al fine di poter promuovere e disporre di tali forme di assistenza è necessario non solo beneficiare delle risorse ma anche di un coordinamento delle istituzioni e dei servizi esistenti sul territorio.

Malgrado l'esistenza di documenti ufficiali per la promozione di Centri di assistenza, non tutti i Paesi dispongono di questi servizi. I Paesi del Nord Europa, gli Stati Uniti e il Canada godono di servizi locali coordinati a livello nazionale, dislocati su tutto il territorio nazionale. Dal 1989 i servizi di sostegno alle vittime esistenti in Europa si sono riuniti dando origine all'*European Forum for Victim Services* (Forum europeo dei servizi per le vittime). Attualmente i Paesi membri del Forum sono: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Irlandese, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, Ungheria. Tale cooperazione ha dato vita a un potente movimento politico e sociale per la protezione dei diritti delle vittime, che si è espresso nella dichiarazione dei diritti delle vittime del 1995 a Lisbona e nella dichiarazione dei diritti sociali delle vittime di reato redatta nel 1997 a Budapest.

In Italia non esiste ancora un servizio nazionale di assistenza alle vittime. Come illustreremo successivamente esistono nel nostro paese soltanto realtà locali di volontariato che aiutano vittime di reati specifici.

CENTRI DI ASSISTENZA ALLE VITTIME: ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Per meglio comprendere gli obiettivi e l'operato dei Centri di assistenza alle vittime, risulta interessante illustrare in dettaglio la modalità lavorativa di alcuni di questi centri e i loro obiettivi.

1. – *L'esperienza olandese: il Verenging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp*

L'Associazione nazionale di assistenza alle vittime olandese è stata fondata ufficialmente nel 1984 (WINKEL, 1989). Già dal

1979 tuttavia erano presenti sul territorio nazionale olandese quattro servizi locali che si occupavano delle vittime di reato. Attualmente esistono su tutto il territorio nazionale 25 Centri coordinati dalla sede centrale di Utrecht. L'associazione mantiene contatti con vari Ministeri, con il Parlamento olandese e altre organizzazioni del privato e istituzionali. L'ufficio centrale ha anche il compito di sostenere i servizi locali e coordinare le politiche lavorative e di intervento e fornire corsi di formazione sia per volontari che per operatori. L'associazione usufruisce di finanziamenti a livello nazionale e governativo.

I principi fondamentali su cui si basa l'associazione prevedono di fornire aiuto materiale e di sostegno emotivo e psicologico a quelle vittime di reati o di incidenti stradali che lo richiedono. Non solo ricevono assistenza le vittime, ma anche coloro che indirettamente hanno sofferto delle conseguenze del reato, come familiari delle vittime, o testimoni. Spesso le vittime subito dopo aver subito un reato non richiedono aiuto o assistenza perché pensano di riuscire a dimenticare l'accaduto velocemente e continuare la loro vita, soprattutto nel caso dei reati meno gravi, come quelli contro la proprietà. Accade però che solo in un secondo momento la vittima necessiti di un sostegno emotivo o aiuto materiale. I volontari solitamente offrono un'assistenza individualizzata, anche se sta diventando sempre più frequente in Olanda l'assistenza rivolta a interi gruppi di persone che hanno subito la stessa esperienza devastante come nei casi di rapine.

La modalità di intervento avviene perlopiù attraverso la polizia. Quando una vittima di reato si reca alla polizia per denunciare il reato le viene chiesto se è d'accordo che venga riferito il suo nome al servizio di assistenza per le vittime che successivamente si metterà in contatto direttamente con la vittima per fornirle la disponibilità di un aiuto e sostegno, se questo corrisponde alle esigenze e richieste della vittima. Se la vittima non si oppone a tale proposta, e quindi accetta che il proprio nome venga segnalato al servizio di assistenza, allora la polizia invia una lettera al servizio di assistenza territoriale competente, fornendo il nome della vittima con indicazione del

reato subito. Un volontario del servizio, telefonicamente o tramite una lettera, entro 48 ore dalla segnalazione, si mette in contatto con la vittima per offrire la propria disponibilità e assistenza gratuita e per identificare i bisogni specifici. Da quanto emerso dal sondaggio di vittimizzazione effettuato nel 1993 (MINISTERIE VAN JUSTICE, 1995), tuttavia, emerge che solo al 10% delle vittime è stata offerta questa possibilità e si trattava nella maggior parte di casi di reati violenti. Al 50% delle vittime di aggressioni o di altri reati gravi è stata segnalata la possibilità di beneficiare del servizio di assistenza alle vittime. Fino a qualche anno fa infatti era la polizia che valutava se la vittima necessitava di assistenza e decideva se chiedere o meno alla vittima se voleva essere contattata dal servizio di assistenza. Attualmente questa richiesta è automatica. Dal 1992 al 1996 infatti il numero delle vittime contattate e assistite è duplicato: da 65.600 a 114.500 (DUTCH VICTIM SUPPORT ORGANISATION, 1997). L'80% delle vittime che ricevono assistenza dal servizio di sostegno alle vittime vengono segnalate dalla polizia. Nel restante dei casi le vittime si rivolgono direttamente al servizio oppure vengono segnalate dal proprio medico. Il servizio in questi casi ha l'obbligo di rispettare la privacy e la riservatezza della vittima e quindi non riferisce il caso alle forze dell'ordine, a meno che non sia la vittima stessa a richiederlo.

Il servizio fornisce assistenza a vittime di qualunque tipo di reato. Nel 1996 il 44% delle vittime contattate e assistite aveva subito un reato contro la proprietà; nel 20% dei casi segnalati aveva subito un reato violento e sempre nel 20% dei casi si trattava di vittime di incidenti stradali. Nel 4% si trattava di vittime di reati sessuali e nel rimanente dei casi, di vittime che avevano subito altre forme di reato.

Il servizio viene offerto da volontari a loro volta coordinati e sostenuti da professionisti stipendiati. Il fatto che esistano persone disposte a fornire il proprio aiuto volontariamente costituisce di per sé un segnale positivo per le vittime. I volontari fruiscono di corsi di formazione base e in alcuni casi anche di corsi a livello avanzato specializzati per l'assistenza a vittime di reati particolarmente gravi come violenza sessuale, tentato omicidio o assistenza per i familiari delle vittime di omicidio.

2. – L'esperienza britannica: Victim Support

Il servizio di sostegno alle vittime inglese è stato fondato a Bristol nel 1974 e nel 1979 è stato chiamato *National Assistance Victims Service*, diventato successivamente *Victim Support*. Fanno parte Inghilterra, Galles e Nord dell'Irlanda; la Scozia ha un servizio indipendente anche se basato sugli stessi principi e modalità lavorative e di intervento del *Victim Support* (*Victim Support of Scotland*). Attualmente sono presenti sul territorio nazionale britannico 370 centri. *Victim Support* è un servizio nazionale senza fini di lucro che attraverso il lavoro dei volontari si mette in contatto con coloro che hanno subito un reato per fornire un sostegno basato sulla riservatezza e il rispetto della privacy, per fornire informazioni necessarie, sostegno pratico ed emotivo. L'obiettivo di *Victim Support* è quello di fornire un servizio a tutta la comunità e quindi anche alle minoranze (minoranze etniche, portatori di handicap). *Victim Support* lavora nell'interesse dei diritti delle vittime, dei testimoni e delle loro famiglie e per incrementare nella comunità la consapevolezza delle conseguenze del crimine.

La modalità di funzionamento e di contatto con le vittime è simile a quella olandese. La polizia richiede alla vittima che ha denunciato se vuole usufruire del servizio di assistenza per le vittime. Se la vittima è d'accordo, allora un volontario provvederà a mettersi in contatto direttamente con la vittima (MAGUIRE, 1987). Le modalità di contatto del servizio di assistenza possono variare. Data la numerosità delle vittime che la polizia segnala, non è possibile per il servizio effettuare contatti individuali. Il servizio tuttavia compie ogni sforzo per assicurarsi che almeno tutte le vittime ricevano una lettera con l'offerta di fissare un appuntamento che può essere concordato dalla stessa vittima, se lo richiede. La lettera è di solito accompagnata da un opuscolo illustrativo che spiega in maniera dettagliata il lavoro dell'associazione e il tipo di servizio di cui la vittima può, se lo desidera, beneficiare. *Victim Support* ha pubblicato diversi opuscoli a carattere generale e altri più specifici per alcuni tipi di reato (stupro, aggressioni, furto, omicidio e tentato omicidio).

Dai dati riportati sull'attività svolta nel 1996 risulta che il 22.1% delle vittime è stato visto direttamente da uno dei volontari del servizio presso la propria abitazione o presso l'ufficio del servizio; il 10.4% ha ricevuto una telefonata, il 63.8% ha invece ricevuto almeno una lettera con un opuscolo mentre il 3.7% non ha avuto nessun tipo di contatto da parte del servizio.

Dai dati pubblicati nel 1996 (VICTIM SUPPORT, 1996), risulta che la proporzione di persone che chiedono di essere assistite personalmente dal servizio è superiore per le vittime di reati violenti rispetto alla percentuale di vittime che hanno subito reati contro il patrimonio. In particolare risulta che ben l'85.6% delle vittime di tentato omicidio o i familiari delle vittime di omicidio sono stati contattati dai volontari del servizio e hanno usufruito della loro assistenza. Il 53% delle vittime di stupro, il 29.3% delle vittime di altri reati sessuali, il 22.4% delle vittime di altre forme di violenza sono tutte state contattate dal servizio e hanno ricevuto assistenza materiale ma soprattutto sostegno emotivo.

La vittime di reato possono mettersi in contatto con il servizio di assistenza anche direttamente. Questo si verifica soprattutto per i reati di stupro o altri crimini sessuali. Il servizio di assistenza ha inoltre contatti con altre associazioni private volontarie che si occupano solo di reati specifici. Si tratta per esempio centri privati volontari di assistenza alle vittime di violenza sessuale (*Rape Crisis Centre*) o i centri rifugio per le vittime di violenza domestica (*Women's Aid*). In alcuni casi infatti le competenze specifiche e l'esperienza di questi centri rende opportuna una loro diretta collaborazione con *Victim Support*. Se una vittima si reca prima da uno di questi servizi, può in alcuni casi essere invece valutata la necessità di riferire il caso a *Victim Support* se per esempio la vittima necessita di consulenza legale. Si tratta tuttavia di valutazioni effettuate caso per caso. *Victim Support* fornisce sostegno anche durante le fasi del procedimento penale per ovviare al rischio di una secondaria vittimizzazione da parte degli organi della giustizia. A tale proposito sono a disposizione presso i tribunali penali dei servizi appositi per assistere le vittime o eventuali testimoni chiamati, accogliendoli in apposite stanze affinché non incon-

trino l'autore del reato, o fornendo indicazioni circa le modalità con cui si svolge un processo (*Crown Court Witness and Victim Service*). Il servizio aiuta le vittime, i testimoni o familiari delle vittime prima, durante e dopo il processo. Volontari specializzati forniscono sostegno emotivo e informazioni pratiche circa il procedimento penale.

In tutti i Centri nazionali lavorano volontari, coordinati, a livello locale, da un responsabile che si occupa anche della formazione dei volontari. Oltre alla formazione base, i volontari si incontrano regolarmente per la supervisione di casi singoli. Sono previsti inoltre corsi di formazione specifici e approfonditi per vittime di reati particolarmente gravi e delicati, come violenza sessuale e omicidio.

3. – *Realtà italiana*

Attualmente in Italia non esiste un'associazione nazionale per l'assistenza alle vittime di reato corrispondente a quelle europee precedentemente illustrate (BALDRY, 1996). La legislazione italiana prevede che ogni regione si attivi a promuovere e organizzare Centri di sostegno alle vittime, delegando quindi gli enti locali all'attivazione e promozione di queste iniziative. Impedimenti organizzativi burocratici e politici non hanno fino ad ora permesso la creazione di un servizio nazionale. In Italia sono attualmente presenti realtà singole di associazionismo volontario che si occupano però di vittime di una particolare tipologia di reati. Si tratta di realtà locali e che quindi variano da regione a regione. Alcune forme di associazionismo si sono costituite dalle stesse vittime o dai loro familiari a seguito di un evento particolare. Esiste, per esempio un'associazione per le vittime di incidenti stradali fondata a seguito della morte di un ragazzo investito da un'automobilista che guidava in stato di ubriachezza. I familiari della vittima hanno fondato questa associazione per poter sostenersi e far valere i propri diritti raccogliendo adesioni anche da altre vittime della stessa tipologia di reato.

In Sicilia si è costituita una associazione delle vittime di usura che attraverso l'associazionismo cercano di riunire le

proprie forze e risorse per far fronte spesso anche a difficoltà e pericoli che il sistema della giustizia non è in grado di sostenere. Queste come altre realtà simili sono forme di associazionismo a cui fanno parte le stesse vittime.

Un servizio nazionale di sostegno alle vittime dovrebbe essere un organo indipendente non a scopo di lucro che fornisce un servizio alla popolazione e in particolare alle vittime di reato. A tale proposito è interessante presentare una realtà di supporto e sostegno alle vittime che fornisce sostegno alle donne che hanno subito violenza psicologica, fisica o sessuale. Si tratta di associazioni di sole donne volontarie il cui scopo è quello di aiutare a vari livelli le donne che hanno subito questo tipo di violenza. Anche in questo caso la realtà si modifica a seconda delle regioni di riferimento. Queste associazioni sono presenti in diverse realtà territoriali, ma trattandosi di associazioni di sole volontarie, autofinanziate, l'estensione del loro operato è spesso limitata.

Fanno eccezione alcune realtà presenti in Emilia Romagna (Bologna, Modena), Lazio (Roma), Lombardia (Milano), Veneto (Mestre), Sicilia (Palermo e Messina) dove queste associazioni di donne sono riuscite a ottenere e usufruire di finanziamenti provinciali, comunali o regionali. Nell'ultimo anno, anche grazie alla legge 285/97 («Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»), si sta verificando un graduale ma continuo interesse e sensibilità per l'apertura di nuovi Centri antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza e i loro figli. Si tratta di realtà uniche nel loro genere per l'importanza e la rilevanza dell'attività svolta. A fine esplicativo verrà brevemente illustrata in particolare la realtà di Roma.

L'associazione Differenza Donna (associazione di donne contro la violenza alle donne) opera da quasi dieci anni sul territorio romano per la promozione dei diritti della donna e della tutela della sua persona violata dalla violenza e dal sopruso maschile.

Ogni forma di violenza contro le donne da parte degli uomini è un problema sociale e culturale e costituisce la modalità di esercizio del potere maschile attraverso il controllo, l'abuso e la violenza. In questo modo viene mantenuto dal genere maschile il

proprio «status quo» all'interno della nostra società che relega ancora la donna a posizioni subalterne nel mondo sociale, lavorativo e familiare. L'associazione gestisce dal 1992 il Centro provinciale antiviolenza e dal 1997 anche quello comunale. I due Centri svolgono numerose funzioni fra cui:

- servizio telefonico 24h/24;
- colloqui delle volontarie con le donne che contattano il Centro;
- consulenza civile, per i casi di separazione e divorzio;
- consulenza penale, per i reati di maltrattamenti, lesioni, stupro;
- ospitalità per le donne ed eventuali figli che si trovano in gravi situazioni di rischio e sono costrette a fuggire di casa per recarsi in luogo protetto.

Le donne che si rivolgono ai Centri hanno scelto di porre fine alla situazione di violenza in cui vivono e necessitano però di un sostegno per ritrovare in se stesse la forza e il coraggio per liberarsi da situazioni di violenza che spesso si perpetuano da anni.

Il tipo di aiuto fornito alla donna non è di tipo assistenzialistico. La sola assistenza infatti anche se fornisce risposte immediate, lascerebbe la donna in una situazione passiva. Lo scopo dell'attività del Centro è invece quello aiutare la donna affinché aiuti se stessa a ritrovare il coraggio e la forza per costruirsi un progetto di vita futura.

L'associazione è costituita da volontarie che svolgono un corso di formazione base della durata di 9 mesi, per un totale di 72 ore circa, più una fase di tirocinio pratico nei Centri antiviolenza. Tutte le volontarie, una volta completato il corso base, prendono parte al corso di formazione permanente.

L'associazione svolge inoltre corsi di formazione ai Vigili Urbani, agli operatori sanitari. Si impegna anche nel settore scolastico attraverso corsi di formazione e aggiornamento rivolti sia agli alunni che al personale docente, per la prevenzione della violenza a partire dai fenomeni di bullismo nelle scuole, per trattare poi il tema degli effetti, a breve e a lungo termine, della violenza in famiglia sui bambini. L'associazione

Differenza Donna promuove inoltre conferenze stampa e dibattiti sui temi della violenza, dei diritti delle donne, e della prostituzione coatta. Tutte queste attività hanno l'obiettivo da una parte di sensibilizzare sul problema della violenza diffusa contro le donne che non conosce limiti culturali, dall'altra di intraprendere forme di collaborazione con i servizi di territorio per un coordinamento efficace nei reali interessi delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Ogni anno si rivolgono ai Centri antiviolenza oltre 700 donne, di queste oltre cinquanta vengono ospitate insieme ai loro figli. Nel 94% dei casi le donne che si rivolgono ai Centri hanno subito violenza in famiglia dal proprio partner (marito o convivente). Si tratta nel 96% dei casi di reati di maltrattamenti, percosse o lesioni gravi, accompagnati spesso anche da reati di violenza privata, minaccia, ingiurie, sequestro di persona e stupro.

4. – *Conclusioni*

Le vittime di reato in Italia sono una realtà marginalizzata anche dal sistema della giustizia, che pure negli ultimi anni ha apportato alcuni miglioramenti anche se spesso solo formali (SAPONARO, 1991). Non esiste attualmente sul territorio italiano un servizio nazionale che si occupi in maniera specifica delle vittime di reato, che sia in grado di rispondere ai bisogni delle vittime. I servizi di assistenza alle vittime sono infatti indispensabili per cercare di riportare, per quanto possibile, nel più breve tempo possibile, le vittime alla situazione precedente la loro vittimizzazione. Urge in Italia la fondazione di un servizio di assistenza alle vittime nazionale, riconosciuto e finanziato a livello governativo. Tale servizio garantirebbe la tutela delle vittime di reato e la promozione dei loro interessi. Non va tuttavia dimenticato, come osserva giustamente PISAPIA (1995), che per poter disporre di un servizio di assistenza locale coordinato a livello nazionale, è indispensabile che gli enti locali e gli altri servizi del territorio si attivino per il raggiungimento di obiettivi comuni nel reale interesse della vittima. Le forme di associazionismo attualmente esistenti sono realtà specifiche che si occupano di vittime di certe tipologie di reato. Il loro operato

tuttavia mostra come sia necessario il loro lavoro e quanto le stesse vittime possano beneficiare da questo lavoro di volontariato qualificato. Se queste forme di associazionismo fossero coordinate acquisterebbero una valenza maggiore e potrebbero essere finanziate a livello centrale.

Le associazioni esistenti si basano principalmente su lavoro volontario; la loro natura privata e indipendente garantisce una libertà di movimento nel proprio operato anche se dall'altra parte non permette di operare su larga scala per la scarsità delle risorse. Elemento indispensabile di ogni forma di servizio di assistenza e tutela dei diritti delle vittime è quello di fornire un reale sostegno alla vittima sulla base di quelli che sono i reali bisogni. A tale proposito è necessario anche un sistematico lavoro di monitoraggio e valutazione del lavoro effettuato dai servizi di assistenza alle vittime per verificare che quello di cui le vittime necessitano sia veramente quello che forniscono i servizi (SCARDACCIONE, 1992).

BIBLIOGRAFIA

- BALDRY A. C. (1996), *La percezione in termini di credibilità e attribuzione di responsabilità nei reati di violenza sessuale da parte di operatori di polizia: un'indagine sperimentale*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, VII(2), pp. 269-287.
- DUTCH VICTIM SUPPORT ORGANISATION (1997), *Victim Support in the Netherlands*. Utrecht, Slachtofferhulp.
- GATTI, U. e MARUGO, M. I. (1991). *Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime: la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, IV, pp. 487-513.
- MAGUIRE, M. (1987), *Matching victim assistance to need*, in AA.VV. *Guidelines for victim support in Europe* (pp. 129-138). Utrecht, Landelijke Organisatie Slachtofferhulp.
- MINISTERIE VAN JUSTICE (1995), *Slachtofferzorg. Stafafdeling, Minister van Justice*. The Hague.
- PISAPIA, G. V. (1995), *La vittima di reato: utente o risorsa?* in G. PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, Giuffrè.
- SAPONARO, A. (1991), *The victim of crime in the New Italian Code of Criminal Procedure*, in FATTAH. E. A. *Towards a Critical Victimology*, St. Martin's Press, Onati Proceedings.
- SCARDACCIONE, G. (1992), *Autori e vittime di violenza sessuale. Il punto di vista della criminologia e della vittimologia*, Bulzoni, Roma.

- STEINMETZ, C. (1987), *The effects of victim support*, in AA.VV. *Guidelines for victim support in Europe*. (pp. 120-128). Utrecht, Landelijke Organisatie Slachtofferhulp.
- VICTIM SUPPORT (1996), *Victim Support working for victims of crime, annual report*, 1996, London.
- WINKEL, F. W. (1989), *Responses to criminal victimisation: Evaluating the impact of a police assistance program and some social psychological characteristics*, in *Police Studies: The International Review of Police Development*, XII, pp. 59-72.

RIASSUNTO

Lo scopo del presente articolo è di analizzare la nascita e il diffondersi dei movimenti di assistenza alle vittime che sono nati per tutelare le vittime di reato. Partendo da una rassegna delle raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di intervento a favore delle vittime, vengono successivamente presentati due esempi di movimenti nazionali di assistenza alle vittime di reato: quello olandese e inglese. Scopo è di presentare delle realtà che si sono attivate alla realizzazione di interventi strutturati per la tutela delle vittime. Tali realtà vengono contrapposte a quella italiana che invece non presenta realtà nazionali. Viene presentato un esempio di associazionismo femminile, a Roma, che si occupa delle donne che hanno subito violenza da parte di uomini, grazie al sostegno finanziario della Provincia e del Comune.

RÉSUMÉ

Le but de cet article est l'analyse de la naissance et de la diffusion des organisations pour l'assistance aux victimes et des associations qui sont nées pour défendre les victimes de crimes.

Utilisant une liste des recommandations des Nations Unies pour l'intervention à l'ordre des victimes, on présente deux exemples de ces associations au niveau national: l'hollandaise et l'anglaise. On les compare avec la réalité italienne dans laquelle, au contraire, il n'y a pas de projets structurés nationaux. On présente aussi un exemple d'association de femmes à Rome qui, grâce à l'aide financière de la Municipalité et de la Province, s'occupe des femmes qui ont souffert violence par des hommes.

SUMMARY

The aim of the present article is to analyse the development of movements that assist victims of crime, and of other organisations that protect their rights. First, UN declarations of victims' rights are analysed, then the article presents two examples of National movements of victims assistance: the Dutch and the English one. The aim is to present what has been done for protecting and helping victims of crime. These national realities are compared with the Italian one where although there are no National Victims' movements, there are however associations that deal with specific types of victims, like the one existing in Rome for women who suffered from (male) violence.